



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza don Clemente Benetti, 2

38050 SCURELLE (TN)

Tel. 0461/762053 - Fax 0461/763670

e-mail: info@comune.scurelle.tn.it

pec: comune@pec.comune.scurelle.tn.it

C.F. e P. IVA 00301120226

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DELLE MALGHE NASSERE E CALDENAVE E DEI PASCOLI ANNESSI

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto.

Il presente Disciplinare tecnico – economico fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell'atto di concessione in uso delle malghe Nassere e Caldenave e dei pascoli circostanti, di proprietà del Comune di Scurelle, ubicati in C.C. Scurelle.

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga.

La superficie pascolabile è individuata tavolarmente su parte della p.f. 2061 in C.C. Scurelle.

Nel Piano di Gestione Forestale Aziendale sono individuati dalle sezioni 112, 118, 120, 121, 123, 124 e 128 sotto le seguenti denominazioni: pascoli Nassere, pascoli Cima Nassere, pascoli Scagni, pascoli Aia della pesa, pascoli Lastei, pascoli Aia del Buso, pascoli Caldenave, pascoli Val Orsera, pascoli Cima Cenon, pascoli Taverade e pascoli Val Ravetta.

La consistenza della superficie pascolare delle malghe oggetto della concessione è pari a:

- Pascoli puliti senza tara ha 22,23;
 - Pascoli con tara 20% ha 46,34;
 - Pascoli con tara 50% ha 79,57;
- TOTALE SUPERFICIE LORDA ha 148,14;
TOTALE SUPERFICIE NETTA ha 99,09

Si precisa che la superficie pascolare netta è stata individuata sulla base del Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Scurelle, in scadenza nel 2023. La superficie potrà subire rideterminazioni e aggiornamenti, anche in diminuzione. Il concessionario dovrà prestare attenzione a non dichiarare a premio superficie che nel nuovo Piano non sarà più considerata pascolo e nulla potrà pretendere dal Comune nel caso di riduzione di superficie.

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Art. 3 Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato).

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- Ovicapriini da allevamento/carne
- Equini

Art. 4 Durata della monticazione.

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 01 giugno e terminare il 30 settembre d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. In ogni caso non è ammessa la monticazione dopo la data del 01 ottobre di ciascun anno.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 Determinazione del carico.

Il carico ottimale di bestiame individuato nel Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Scurelle è di 15 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Ovini/Capriini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'art. 23 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 100,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati.

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di equini e ovicapri. Al fine di garantire la buona conservazione del pascolo dovrà essere garantito un carico di almeno 15 UBA.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie.

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione).

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 23, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento).

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli previsti all'art. 11, da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 25.

Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario.

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

E' fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei censiti del Comune, titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute.

Art. 11 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga.

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) Il concessionario dovrà accettare il pascolo di capi di bestiame di eventuali censiti del Comune, interessati all'alpeggio, nel rispetto dei limiti di capienza delle malghe;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- d) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- e) Tutta la superficie di pascolo deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al concessionario eseguire lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
- f) Dovranno essere tagliate le piantine che invadono il pascolo;
- g) Le piante ammoniacali dovranno essere falciate prima che abbiano maturato il seme e di nuovo a fine stagione, allo scopo di fiaccarne le capacità riproduttive;
- h) Le deiezioni degli animali dovranno essere distribuite su tutto il campivolo in modo uniforme, evitando la fuoriuscita sulla strada;
- i) Il pascolo degli animali dovrà essere sorvegliato con personale idoneo ed in numero adeguato in relazione al carico della malga;
- j) È vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamento al caotico a causa del calpestio;
- k) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 12 Oneri per la proprietà.

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13 Responsabilità civili.

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 14 Durata della concessione.

La durata della concessione viene fissata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2028.

Art. 15 Divieto di subconcessione.

E' espressamente vietato la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 Cauzione.

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari all'importo annuo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga.

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto

- delle caratteristiche del pascolo
- del periodo di monticazione
- dello stato dei fabbricati
- della presenza di servizi
- della comodità di accesso alla malga stessa
- del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, stabilito in € 3.000,00 IVA compresa, deve essere corrisposto entro il 30 luglio di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 18 Generalità.

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Art. 19 Gestione degli animali al pascolo.

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 20 Integrazioni alimentari.

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca ($\max 0,25 \times 12 = 4,5 \text{ kg}$). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 21 Contenimento della flora infestante.

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 22 Concimazione e gestione delle deiezioni.

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore

concimazione;

d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;

e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 23 Commissione dell'Ente proprietario.

La Giunta comunale nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui fa parte un custode forestale.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

La Commissione ha il compito di riferire annualmente alla Giunta il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta la Giunta stessa lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 26.

Art. 24 Consegna e riconsegna della malga.

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 23, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 Inadempienze e penalità.

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 21 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	mancato minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 26 Risoluzione anticipata e recesso.

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 23, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 27 Clausole di risoluzione espressa.

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario Sig.

Per il Concessionario Sig.